Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **ROMA - Giovedì, 19 settembre 1929 - ANNO VII** — **Numero 219**

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'« Istituto Poligrafico dello Stato », a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale è stato intestato all'« Istituto Poligrafico » medesimo. Tutte le somme che si inviano per acquisto di pubblicazioni della Libreria dello Stato, per abbonamenti e per inserzioni nella « Gazzetta Ufficiale » debbono essere versate distintamente su detto c/c. « Nel retro dei relativi certificati di allibramento deve sempre farsi la comunicazione dello scopo dell'invio ». L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale comunicazione.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la Mostra nazionale artigiana fra sordomuti, in Genova.

Con decreto 13 agosto 1929 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1929, registro n. 9 Finanze, foglio n. 197, l'Associazione « Ottavio Assarotti » mutua fra i sordomuti d'ambo i sessi della Liguria, con sede a Genova, è stata autorizzata a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la Mostra nazionale artigiana fra sordomuti che avrà luogo a Genova dal 19 al 22 settembre 1929.

(5064)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2219**.

REGIO DECRETO 6 giugno 1929, n. **1569**.

Contributo scolastico dovuto dai comuni di Mattuglie e di Clana in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 14 luglio 1927, n. 1870, col quale furono stabiliti i contributi scolastici dovuti dai Comuni delle provincie di Trieste, del Friuli, dell'Istria, di Fiume e di Zara in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930;

Veduto il R. decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1715, col quale le frazioni Clana, Iscra e Scalnizza sono state separate dal comune di Mattuglie e costituite in Comune autonomo denominato « Clana »;

Veduto l'elenco delle scuole classificate legalmente istituite ed esistenti al 1° aprile 1925 in ciascuno dei due territori in cui è stato diviso il comune di Mattuglie;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo che il comune di Mattuglie, della provincia di Fiume, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, è ridotto a L. 6800 per il periodo 11 settembre 1925-31 marzo 1930, ed è stabilito in L. 2000 il contributo annuo che il comune di Clana deve versare alla predetta Regia tesoreria per lo stesso periodo di tempo, in esecuzione della medesima disposizione legislativa.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 14 luglio 1927, n. 1870, è rettificato, nella parte relativa al comune di Mattuglie, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 288, *foglio* 88. — FERZI.

PROVINCIA DI FIUME.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 19 *del R. decreto-legge* 4 *settembre* 1925, *n.* 1722, *per il periodo* 11 *settembre* 1925-31 *marzo* 1930.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato con R. D. 14 luglio 1927, n. 1870			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
		Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun comune	Contributo a carico di ciascun comune		Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun comune	Contributo a carico di ciascun comune dall'11 sett. 1925	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	In totale		per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	In totale
1	Clana	—	400	—	5	400	2.000
2	Mattuglie . .	22	»	8.800	17	»	6.800
	Totali . . .	22		8 800	22		8.800

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2220.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 agosto 1929, n. 1583.

Temporanee maggiori restrizioni dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima categoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Codice della marina mercantile ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1879, numero 5166;

Visti i Regi decreti-legge 8 febbraio 1923, n. 323, 19 aprile 1925, n. 628, 11 giugno 1926, n. 1045, 20 marzo 1927, n. 402, 18 marzo 1929, n. 369;

Considerata la urgente necessità di apportare ulteriori limitazioni alla facoltà di iscrizione nelle matricole della gente di mare;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1929 la iscrizione nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria sarà concessa soltanto a coloro i quali dimostrino alla competente autorità marittima di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1° di provenire dal servizio militare della Regia marina limitatamente alle categorie per le quali, a norma delle disposizioni in vigore, la navigazione compiuta su Regie navi od il tempo passato a terra, presso stabilimenti della Regia marina, sotto le insegne, sono validi agli effetti del conseguimento di gradi nella Marina mercantile;

2° di essere studenti di discipline nautiche, regolarmente iscritti e frequentanti presso Istituti nautici governativi o di avere conseguito il relativo diploma di licenza, restando abrogata ogni qualsiasi altra concessione accordata per alunni di altri enti;

3° di essere orfani di marittimi periti in guerra o deceduti per infermità derivate dal servizio prestato in guerra;

4° di avere appartenuto alle categorie cannonieri o torpedinieri della Regia marina, purchè l'inscrizione sia chiesta entro sei mesi dal congedamento.

Art. 2.

Le autorità marittime, in seguito a richiesta di Compagnie armatrici di piroscafi destinati al trasporto di passeggeri in viaggi di lunga navigazione, potranno eccezionalmente consentire la inscrizione di quel personale di camera che, per talune mansioni attinenti al servizio stesso, debba essere fornito di speciali requisiti.

Il riconoscimento del possesso di questi e dell'effettiva necessità della inscrizione degli individui in rapporto al bisogno della Compagnia richiedente, spetta, in modo insindacabile, all'autorità marittima.

Art. 3.

La iscrizione in matricola sarà subordinata:

a) all'esito di una visita sanitaria, effettuata dal medico di porto, dalla quale il richiedente risulti idoneo ai servizi della navigazione;

b) alla non esistenza a carico del richiedente di quelle condanne per le quali, a termini del Codice per la marina mercantile, rimane esclusa la possibilità di conseguire gradi, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 4.

E' abolita la facoltà di reinscrizione in matricola concessa dall'art. 3 del R. decreto-legge n. 402 del 20 marzo 1927.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 288, *foglio* 101. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2221.

REGIO DECRETO 6 giugno 1929, n. 1563.

Rettifica dei contributi scolastici stabiliti per il quinquennio 1924-1928 a carico di alcuni Comuni della Venezia Giulia in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 16 giugno 1927, n. 1660, col quale furono stabiliti i contributi scolastici dovuti dai Comuni delle provincie di Trieste, del Friuli, dell'Istria, di Fiume e di Zara in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928;

Veduto il nuovo elenco delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti al 1° gennaio 1924 nei comuni di Bergogna, Carlino, Dolegna del Còllio, Raccolana e Santo Spirito della Bainsizza, della provincia del Friuli, e di Portole e Visinada, della provincia dell'Istria: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Trieste, dal quale si rileva che a carico dei predetti Enti fu liquidato un contributo diverso da quello effettivamente dovuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi che i comuni di Bergogna, Carlino, Dolegna del Còllio, Raccolana e Santo Spirito della Bainsizza, già tutti appartenenti alla provincia del Friuli, e di Portole e Visinada, della provincia dell'Istria, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, sono rettificati, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928, come all'elenco annesso al presente decreto.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 16 giugno 1927, n. 1660, è rettificato, nella parte relativa agli Enti predetti, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 82. — FERZI.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato con R. D. 16 giugno 1927, n. 1660			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
		Numero delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune		Numero delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale		per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	in totale
	I. — Provincia del FRIULI.						
1	Bergogna	6	800	4.800	4	800	3.200
2	Carlino	4	»	3.200	3	»	2.400
3	Dolegna del Còllio	8	»	6.400	7	»	5.600
4	Raccolana	6	»	4.800	5	»	4.000
5	S. Spirito della Bainsizza	4	»	3.200	3	»	2.400
	TOTALI	28		22.400	22		17.600
	II. — Provincia dell'ISTRIA.						
1	Portole	13	800	10.400	12	800	9.600
2	Visinada	11	»	8.800	10	»	8.000
	TOTALI	24		19.200	22		17.600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2222.

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. 1587.

Modificazioni al R. decreto 10 gennaio 1926, n. 245, circa la corresponsione del cambio sulle competenze del personale militare della Regia marina imbarcato su Regie navi all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 gennaio 1926, n. 245, circa corresponsione del cambio sulle competenze del personale militare della Regia marina imbarcato sulle Regie navi all'estero;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 245, possono essere modificate mediante decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio superiore di marina.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° aprile 1929.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 105. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2223

REGIO DECRETO 6 giugno 1929, n. 1564.

Contributo scolastico dovuto dal comune di Bergeggi, per il periodo 1° luglio 1926-31 dicembre 1928, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto il R. decreto 18 aprile 1926 per effetto del quale l'amministrazione delle scuole elementari del comune di Bergeggi fu assunta dal Consiglio scolastico della Liguria a decorrere dal 1° luglio 1926;

Veduto l'elenco delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti alla stessa data del 1° luglio 1926 nel predetto Comune: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Genova;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Bergeggi, della provincia di Savona, deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in esecuzione dell'articolo 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare viene stabilito nella somma di L. 1600, risultante dall'elenco annesso al presente decreto, per il periodo 1° luglio 1926-31 dicembre 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 83. — FERZI.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° luglio 1926-31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Totale
	I. — Provincia di SAVONA.			
1	Bergeggi	2	800	1.600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2224.

REGIO DECRETO 6 giugno 1929, n. 1567.

Contributo scolastico dovuto dal comune di Genova, per il cessato comune di San Quirico in Val Polcevera, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1926-30 settembre 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduto il R. decreto 26 novembre 1925 col quale, a decorrere dal 1° gennaio 1926, fu revocato il R. decreto 17 marzo 1918 che concesse l'autonomia scolastica al comune di San Quirico in Val Polcevera;
Veduto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 74, col quale il Comune predetto fu unito a quello di Genova;
Veduto l'elenco delle scuole classificate legalmente istituite ed esistenti nel comune di San Quirico in Polcevera al 1° gennaio 1926: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi per la Liguria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Genova, per il cessato comune di San Quirico in Val Polcevera, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito nell'annua somma di L. 4400, risultante dall'elenco annesso al presente decreto, per il periodo 1° gennaio 1926-30 settembre 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 86. — FERZI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 19 del R decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1926-30 settembre 1927.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituita	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
	I. — Provincia di GENOVA.			
1	Genova (per il cessato comune di S. Quirico in Val Polcevera)	11	400	4,400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2225.

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. 1584.

Costituzione, per un decennio, fra lo Stato e la provincia di Grosseto, di un Consorzio per provvedere al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nella detta Provincia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
Vista la deliberazione 21 febbraio 1929 della Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Grosseto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito, per un decennio, tra lo Stato e la provincia di Grosseto, ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, un Consorzio allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel Regio decreto suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella detta Provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra per la durata di un decennio, a decorrere dall'esercizio 1929-30 all'esercizio 1938-39, mediante il contributo annuo di L. 10,000, da prelevarsi sul fondo stanziato al capitolo 77 del bilancio passivo del Ministero dell'economia nazionale e su quello dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.
L'altra metà della spesa è a carico della Provincia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 288, foglio 102. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2226.

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. 1585.

Costituzione, per un decennio, fra lo Stato e la provincia di Bergamo, di un Consorzio per provvedere al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nella detta Provincia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
Vista la deliberazione 6 aprile 1929 del commissario prefettizio per l'amministrazione della provincia di Bergamo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito, per un decennio, tra lo Stato e la provincia di Bergamo, ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, un Consorzio allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel Regio decreto suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella detta Provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per la esecuzione dei lavori di cui sopra per la durata di un decennio, a decorrere dall'esercizio 1929-30 all'esercizio 1938-39, mediante il contributo annuo di L. 30,000, da prelevarsi sul fondo stanziato al capitolo 77 del bilancio passivo del Ministero dell'economia nazionale e su quello dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

L'altra metà della spesa resta a carico della Provincia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 288, *foglio* 103. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2227.

REGIO DECRETO 26 luglio 1929, n. 1586.

Costituzione, per un decennio, fra lo Stato e la provincia di Pistoia, di un Consorzio per provvedere al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati nella detta Provincia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Vista la deliberazione 8 marzo 1929 della Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Pistoia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito, per un decennio, tra lo Stato e la provincia di Pistoia, ai termini dell'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, un Consorzio allo scopo di provvedere, secondo le norme contenute nel R. decreto suddetto e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, per l'applicazione dello stesso, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella detta Provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa per la esecuzione dei lavori di cui sopra per la durata di un decennio, a decorrere dall'esercizio 1929-1930 all'esercizio 1938-1939, mediante il contributo annuo di L. 10,000, da prelevarsi sul fondo stanziato al capitolo 77 del bilancio passivo del Ministero dell'economia nazionale e su quello dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

L'altra metà della spesa è a carico della Provincia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 288, *foglio* 104. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1929.

Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 20 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nel Regno;

Visto il decreto del Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze, in data 23 gennaio 1928, che detta norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, che porta modificazioni al predetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Visto lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, approvato con decreto del Ministro per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze, in data 19 marzo 1928, e modificato con decreto interministeriale 15 dicembre 1928;

Veduta la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione del Consorzio predetto, nella seduta del 20 luglio 1929, per apportare alcune modificazioni allo statuto dell'Ente;

Decreta:

Il testo degli articoli 21 e 22 dello statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento è sostituito dal seguente:

« Art. 21. — I servizi del Consorzio si ripartiscono come segue:

1° servizio di segreteria;
2° servizio tecnico-agrario;
3° servizio mutui;
4° servizio di ragioneria ».

« Art. 22. — A far parte degli uffici del Consorzio debbono essere chiamate persone di sperimentata capacità.

« I pareri occorrenti per l'istruttoria tecnica e legale delle domande saranno forniti da consulenti scelti fra quelli designati dal Comitato ».

Roma, addì 5 settembre 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro per l'economia nazionale*: G. JOSA.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(5055)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 483 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bencovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencovich Francesco di Giovanni e di Santina Uljar, nato a Pedena di Pisino il 2 maggio 1879, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benco ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rosa Luksich di Marino e di Domenica Mihcich, nata a Pedena il 9 agosto 1876, ed ai figli nati a Pola: Antonio Giovanni, il 4 aprile 1906; Emilia Maria, il 6 maggio 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4773)

N. 484 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bencovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencovich Giuseppe di Antonio e di Maria Kirisich, nato a Pola il 7 luglio 1900, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benco ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana predetta anche alla moglie Giulia Cergnul di Carlo e di Maria Pierina Ladcovich, nata a Pola il 19 gennaio 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4774)

N. 485 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bencovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencovich Giovanni Mario, figlio illegittimo di Francesca, nato a Stignano (Pola), il 1° dicembre 1913, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benco ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(4775)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si porta a conoscenza che con decreto di S. E. il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni, in data 10 settembre 1929-VII, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:
Sig. cav. Francesco Volpe a presidente della Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Matera;
Sig. Edoardo Rolandelli a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Parma;
Sig. colonnello cav. Giacomo Boni a presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate di Parma;
Sig. Luigi Ferrari a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Parma.

(5065)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 27 dal 1° al 7 luglio 1929 - Anno VII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Alessandria	Calliano	B	—	1
Ascoli Piceno	Montegranaro	B	—	1
Avellino	Mirabella Eclano	B	—	1
Bari delle Puglie	Giovinazzo	B	—	2
Bergamo	Gandino	B	1	—
Id.	Spinone dei Castelli	B	—	1
Brescia	Bienno	B	—	1
Id.	Ceto Cerveno	B	—	2
Id.	Torbole Casaglia	B	—	1
Brindisi	Brindisi	B	—	1
Cagliari	Villaputzu	B	—	1
Cuneo	Centallo	B	—	1
Id.	Cuneo	B	—	1
Foggia (*a*)	Cerignola	B	—	1
Id.	Orta Nova	B	1	—
Id.	Vico del Gargano	B	2	—
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Ceccano	B	1	—
Id.	Giuliano di Roma	B	1	—
Id.	Morolo	B	1	—
Id.	Paliano	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	S. Giovanni Incarico	B	—	1
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Id.	Veroli	B	1	—
Gorizia	Circhina	B	—	1
Lucca	Capannori	B	—	1
Macerata	Pioraco	E	—	1
Napoli	Napoli	B	—	1
Novara	Granozzo	B		1
Palermo	Bisacquino	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Pavia	Gambalò	B	—	1
Pescara	Bussi	B	—	1
Id.	Cepagatti	B	—	2
Rieti	Cittaducale	O	—	1
Roma	Albano	B	—	1
Id.	Cineto Romano	B	1	—
Id.	Fondi	B	1	—
Id.	Formello	B	1	—
Id.	Formia	B	1	—
Id.	Monte Flavio	B	1	—
Id.	Nemi	B	1	—
Id.	Nettuno	B	1	—
Id.	Roma	B	—	1
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Terracina	B	1	—
Id.	Ricigliano	O	1	—
Salerno	Sala Consilina	O	1	—
	Segue Carbonchio ematico.			
Salerno	Scafati	B	—	1
Sassari	Padria	O	—	1
Taranto	Castellaneta	B	1	—
Torino	Lanzo Torinese	B	—	1
Id.	Settimo Torinese	[illegible]	—	1
Viterbo	S. Oreste	B	—	1
Id.	Viterbo	B	—	1
			25	36
	Carbonchio sintomatico.			
Aosta	Caluso	B	3	—
Belluno	Feltre	B	—	1
Bolzano	Lasa	B	—	1
Id.	Mallas Venosta	B	—	1
Cuneo	Racconigi	B	—	1
Enna	Nicosia	B	2	—
Grosseto	Magliano in Toscana	B	2	—
Roma	Nettuno	B	1	—
Id.	Roma	B	[illegible]	—
Trento	Moena	B	[illegible]	1
			10	5
	Afta epizootica			
Agrigento	Agrigento	OS	—	1
Id.	Caltabellotta	BO	4	2
Id.	Licata	O	1	—
Id.	Naro	BO	7	—
Id.	Sciacca	BO	7	—
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Borgo S. Martino	B	—	1
Id.	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Ferrere	B	1	—
Id.	Tortona	B	1	—
Aosta	Albiano	B	1	—
Id.	Alice Superiore	B	1	—
Id.	Allein	B	1	—
Id.	Andrate	B	1	—
Id.	Arvier	B	1	—
Id.	Azeglio	B	1	—
Id.	Brosso	B	1	—
Id.	Ceresole Reale	B	1	—
Id.	Gressoney	B	1	—
Id.	La Thuile	B	1	—
Id.	Mazzè	B	1	—
Id.	Pavone Canavese	B	1	—
Id.	Pecco	B	1	—
Id.	Pont Canavese	B	1	—
Id.	S. Giorgio Canavese	B	1	—
Id.	Sparone	B	1	—
Id.	Trausella	B	1	—
Id.	Valtournanche	B	1	—
Id.	Vico Canavese	B	1	—
Id.	Villanova Baltea	B	—	1
Id.	Vistrorio	B	1	—
Aquila degli Abruzzi	Alfedena	O	2	—
Id.	Aquila	O	1	3
Id.	Barrea	O	4	—
Id.	Campotosto	BO	5	16

Segue *Afta epizootica*.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Capitignano	B	—	3
Id.	Pereto	O	3	1
Id.	Rocca di Botte	O	3	—
Id.	Scoppito	O	1	1
Ascoli Piceno	Acquasanta	B	1	3
Id.	Id.	O	2	12
Id.	Id.	S		1
Id.	Arquata del Tronto	O	—	2
Id.	Montegallo	O	—	1
Id.	Montemonaco	O	—	1
Avellino	Ariano di Puglia	B	—	1
Bari delle Puglie	Acquaviva	B	4	2
Id.	Id.	O	2	2
Id.	Andria	B	4	
Id.	Id.	O	3	
Id.	Casamassima	B	1	—
Id.	Id.	O	1	
Id.	Corato	B	5	—
Id.	Gioia del Colle	B	5	—
Id.	Id.	O	1	
Id.	Gravina	O	4	—
Id.	Minervino	O	6	
Id.	Putignano	B	2	
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	1	—
Id.	Id.	O	2	—
Id.	Sammichele	B	3	3
Id.	Spinazzola	B	2	
Id.	Id.	O	6	—
Id.	Terlizzi	B	1	—
Id.	Turi	O	1	—
Bergamo	Castione della Presol.	B	—	1
Id.	Oltre il Colle	B	1	
Id.	Piazzatorre	B	2	
Id.	Rovetta	B	1	1
Id.	Villa d'Ogna	B	1	1
Bologna	Marzabotto	B	—	1
Bolzano	Brennero	B	—	2
Id.	Lasa	B	13	12
Id.	Silandro	B	1	1
Id.	Sluderno	B	—	2
Brescia	Bagnolo Mella	B	1	—
Id.	Breno	B	—	1
Id.	Casto	B	—	1
Id.	Erbusco	B	1	—
Id.	Lonato	B	3	—
Id.	Remedello	B	—	1
Caltanissetta	Butera	O	2	
Id.	Caltanissetta	BO	1	1
Id.	Gela	O	1	
Id.	Mussomeli	B	1	—
Campobasso	Baiano	B	1	—
Catania	Belpasso	B	5	—
Id.	Bronte	B	9	2
Id.	Licodia Eubea	B	1	—
Id.	Id.	O	1	1
Id.	Paternò	B	2	1
Id.	Piedimonte Etneo	B	1	—
Id.	S. Agata li Battiati	B	3	—
Id.	Vizzini	B	8	1
Catanzaro	Andali	B	5	—
Id.	Cortale	B	2	—
Id.	Maida	B	5	—
Id.	Id.	O	2	5
Como	Ballabio	B	1	—
Id.	Margno	B	1	—
Como	Mariano Comense	B	3	—
Id.	Morterone	B	1	—
Cremona	Casalbuttano	B	1	—
Id.	Casteldidone	B	1	1
Id.	Trigolo	B	1	—
Cuneo	Acceglio	BO	1	—
Id.	Crissolo	B	1	—
Id.	Demonte	B	3	2
Id.	Monasterolo di Savigl.	B	1	—
Id.	Mondovì	B	—	2
Id.	Ormea	B	1	1
Id.	Racconigi	B	1	—
Id.	S. Michele Mondovì	B	—	2
Id.	Savigliano	B	1	—
Enna	Enna	B	—	1
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Gagliano Castelferrato	B	1	—
Id.	Leonforte	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Nicosia	B	1	2
Id.	Nissoria	B	13	—
Id.	Regalbuto	B	—	1
Id.	Troina	B	4	—
Ferrara	Bondeno	B	1	—
Id.	Ferrara	B	—	1
Id.	Jolanda di Savoia	B	1	—
Id.	Massa Fiscaglia	B	1	—
Firenze	Montemurlo	B	—	1
Foggia (*a*)	Ascoli Satriano	B	1	—
Id.	Cerignola	B	2	—
Id.	Troia	B	2	
Forlì	Premilcuore	B	1	—
Frosinone	Guarcino	B	—	1
Id.	Piglio	B	—	1
Id.	Ripi	B	1	—
Id.	Roccasecca	B	1	—
Id.	Supino	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Genova	Genova	B	1	—
Id.	Gorreto	B	3	—
Id.	Masone	B	6	—
Id.	Mele	B	4	—
Id.	Rossiglione	B	2	—
Id.	Sori	B	1	—
Imperia	Molini di Triora	B	2	—
Id.	Pigna	B	2	—
Id.	Pornassio	B	4	—
Livorno	Livorno	B	—	1
Lucca	Montecarlo	B	1	—
Macerata	Castel S. Angelo	O	—	5
Id.	Montecavallo	O	10	3
Mantova	Bagnolo	B	1	1
Id.	Casaloldo	B	2	1
Id.	Piubega	B	—	1
Id.	Redondesco	B	—	1
Id.	Roncoferraro	B	1	—
Id.	Suzzara	B	1	1
Matera	Calciano	B	3	—
Messina	Galati Mamertino	B	2	1
Id.	Giardini	B	—	2
Id.	Lanza	B	3	2
Id.	Montalbano di Elicona	B	3	—
Id.	Roccella Valdemone	B	—	3
Id.	S. Stefano di Camastr.	B	2	—
Id.	Id.	Cp	3	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Modena	Carpi	B	1	—
Id.	Castelfranco	B	1	—
Id.	Cavezzo	B	4	—
Id.	Fiorano	B	2	—
Id.	Medolla	B	—	1
Id.	Mirandola	B	21	3
Id.	Modena	B	1	—
Id.	Novi	B	1	—
Id.	Pavullo	B	1	—
Id.	S. Possidonio	B	1	1
Id.	Sassuolo	B	2	—
Novara	Barengo	B	—	3
Id.	Borgo Lavezzaro	B	1	—
Id.	Caltignaga	B	2	—
Id.	Ceppomorelli	B	—	1
Id.	Cursolo-Orasso	B	1	—
Id.	Domodossola	B	1	—
Id.	Romentino	B	—	1
Id.	Vanzone con S. Carlo	B	—	2
Padova	Bovolenta	B	—	1
Id.	Carrara S. Stefano	B	—	1
Id.	S. Giorgio delle Pert.	B	—	2
Id.	Santa Giustina	B	1	—
Id.	Trebaseleghe	B	1	—
Palermo	Castronovo	B	—	1
Id.	Contessa Entellina	B	3	—
Id.	Corleone	B	—	3
Id.	Palazzo Adriano	B	—	2
Id.	Id.	C O	—	2
Id.	Palermo	B	—	18
Id.	Valledolmo	B	1	—
Parma	Fidenza	B	1	—
Id.	Fontanellato	B	2	—
Id.	Montechiarugolo	B	1	—
Id.	Salsomaggiore	B	1	—
Id.	Torrile	B	1	—
Id.	Trecasali	B	1	—
Pavia	Mezzana Rabattone	B	1	—
Id.	Tromello	B	—	1
Perugia	Costacciaro	B	—	1
Id.	Deruta	B	2	—
Id.	Montefalco	B	2	—
Id.	Norcia	B	—	1
Id.	Id.	O	—	3
Id.	Perugia	B	1	1
Id.	Sigillo	B	—	1
Id.	Spoleto	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Piacenza	Agazzano	B	1	—
Id.	Calendasco	B	1	—
Id.	Caorso	B	1	—
Id.	Gossolengo	B	1	—
Id.	Monticelli	B	1	—
Id.	Podenzano	B	1	—
Id.	Piacenza	B	2	—
Id.	Rivergaro	B	1	—
Pisa	Bagni S. Giuliano	B	—	1
Id.	Calci	B	—	2
Potenza	Lavello	Cp O	2	—
Id.	Maschito	Cp O	1	—
Id.	Melfi	B	2	1
Id.	Id.	Cp O	1	1
Id.	Rapolla	B	1	—
Id.	Id.	Cp O	2	—
Id.	Ripacandida	O	1	—
Id.	Venosa	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ragusa	Modica	B	4	—
Id.	Monterosso Almo	B	—	3
Ravenna	Ravenna	B	1	—
Reggio di Calabria	Caulonia	B	3	
Id.	Rosarno	B		8
Reggio nell'Emilia	Cadelbosco di Sopra	B	1	1
Rieti	Amatrice	BO	10	8
Id.	Borbona	BO	1	2
Id.	Borgocollefegato	O	—	1
Id.	Cittareale	BO	2	3
Id.	Collalto	O	3	—
Id.	Configni	B	—	1
Id.	Fiamignano	O	—	1
Id.	Leonessa	B	2	—
Id.	Morro	B	—	1
Id.	Nespolo	O	[illegible]	—
Id.	Petescia	O	3	—
Id.	Poggio S. Lorenzo	B	1	—
Id.	Posta	BO	1	1
Id.	Pozzaglia	O	—	4
Id.	Rieti	B	2	1
Id.	Rocca Sinibalda	BO	—	3
Roma	Bracciano	B	1	—
Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Civitavecchia	B	1	—
Id.	Civitella S. Paolo	B	1	—
Id.	Gallicano	B	1	—
Id.	Marcellina	B	—	1
Id.	Marino	B	—	1
Id.	Monte Flavio	B	1	—
Id.	Monte Libretti	B	—	1
Id.	Monterotondo	B	1	—
Id.	Morlupo	B	1	—
Id.	Nettuno	B	1	—
Id.	Riano	B	1	—
Id.	Rocca Canterano	B	1	—
Id.	Roma	B	23	3
Id.	Id.	O	2	—
Id.	S. Polo dei Cavalieri	B	1	—
Id.	Tivoli	B	1	—
Id.	Vivaro Romano	B	1	—
Rovigo	Adria	[illegible]	1	—
Id.	Ceregnano	B	1	—
Id.	Massa Superiore	B	1	—
Id.	Melara	B	1	—
Id.	Trecenta	B	1	—
Siena	Castellina in Chianti	B	1	—
Id.	Colle di Val d'Elsa	B	1	—
Siracusa	Augusta	Cp	10	—
Id.	Noto	B	1	1
Id.	Palazzolo	B	2	—
Id.	Rosolini	B	—	1
Sondrio	Campodolcino	B	1	—
Id.	Delebio	B	1	—
Id.	Dubino	B	6	—
Id.	Grosio	B	1	—
Id.	Montagna	B	5	17
Id.	Piuro	B	3	2
Id.	Sondalo	B	2	1
Taranto	Grottaglie	B	1	—
Id.	Mottola	B	1	—
Id.	Taranto	B	5	—
Teramo	Castilenti	B	1	—
Id.	Crognaleto	BO	5	—
Id.	Fano Adriano	O	4	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue Afta epizootica.				
Teramo	Pietracamela	O	3	–
Id.	Valle Castellana	BO	5	2
Terni	Parrano	B	–	2
Torino	Ala di Stura	B	1	–
Id.	Coassolo Torinese	B	–	1
Id.	Gassino	B	1	–
Id.	Groscavallo	B	–	1
Id.	Lauriano	B	–	1
Id.	Villastellone	B	1	–
Id.	Villafranca Piemonte	B	2	–
Trapani	Castelvetrano	B	1	–
Id.	Santa Ninfa	B	–	1
Trento	Grigno	B	2	–
Id.	Madruzzo	B	1	
Id	Pinzolo	B	4	–
Treviso	Borso del Grappa	B	5	1
Id.	Castelfranco Veneto	B	1	
Id.	Riese	B	1	–
Trieste	Ronchi dei Legionari	B		3
Varese	Angora	B	–	1
Id.	Gemonio	B	–	1
Id.	Jerago	B	1	–
Vercelli	Camandona	B	1	–
Id.	Collobiano	B	1	–
Id.	Donato	B	1	–
Id.	Mosso Santa Maria	B		1
Id.	Olcenengo	B	1	–
Verona	Arcole	B		1
Vicenza	Asiago	B	–	2
Id.	Enego	B	5	1
Id.	Gallio	B	3	–
Id.	Joza	B	2	–
Id.	Isola Vicentina	B	1	–
Id.	Malo	B	3	3
Id.	Molvena	B	1	—
Id.	Romano d'Ezzelino	B	–	1
Id.	Rotzo	B		1
Id.	Valrovina	B		1
			566	279
Malattie infettive dei suini.				
Aosta	Courmajeur	S	1	—
Arezzo	Cortona	S	–	1
Id.	Laterina	S	–	2
Id.	Montevarchi	S	1	—
Ascoli Piceno	Altidona	S	3	
Id.	Campofilone	S	1	—
Belluno	Belluno	S	2	1
Id.	Castello Lavazzo	S	1	–
Id.	Cortina d'Ampezzo	S	2	–
Id.	Feltre	S	2	–
Id.	Longarone	S	1	1
Id.	Ospitale	S	1	–
Id.	Pedavena	S	1	–
Id.	Sedico	S	–	2
Bolzano	Caldaro	S	–	2
Id.	Nalles	S	–	1
Brescia	Pontevico	S	—	1
Cagliari	Nuraminis	S	—	1
Id.	Terralba	S	—	1
Id.	Ussana	S	—	1
Segue Malattie infettive dei suini.				
Campobasso	Cercepiccola	S	5	—
Id.	Fossalto	S	—	10
Cuneo	Fossano	S	—	2
Id.	Mondovì	S	—	1
Id.	Narzole	S	—	1
Id.	Saluzzo	S	1	—
Id.	Tarantasca	S	1	—
Id.	Trinità	S	1	—
Ferrara	Ferrara	S	—	4
Fiume	Castelnuovo d'Istria	S	—	1
Forlì	Cesena	S	—	1
Frosinone	Pontecorvo	S	1	—
Genova	Campomorone	S	1	—
Macerata	Pioraco	S	—	1
Modena	Castelfranco	S	1	—
Parma	Lesignano de' Bagni	S	1	—
Id.	S. Pancrazio	S	1	—
Id.	Zibello	S	1	—
Perugia	Castiglione del Lago	S	—	1
Pola	Pirano	S	5	
Ravenna	Ravenna	S	2	—
Reggio nell'Emilia	Casalgrande	S	1	–
Id.	Ciano d'Enza	S	1	
Id.	Reggio nell'Emilia	S	2	—
Salerno	Sanza	S	2	—
Sassari	Anela	S	—	1
Id.	Villanova	S	—	1
Siena	Asciano	S	1	—
Id.	Colle di Val d'Elsa	S	1	—
Id.	Siena	S	1	—
Teramo	Teramo	S	1	2
Trento	Cortaccia	S	1	1
Id.	Egna	S	—	1
Treviso	Conegliano	S	—	1
Trieste	Trieste	S	4	1
			55	44
Morva.				
Campobasso	Agnone	E	—	1
Napoli	Napoli	E	4	—
			4	1
Farcino criptococcico				
Avellino	Atripalda	E	1	—
Id.	Forino	E	1	—
Id.	Montella	E	1	—
Id.	Montoro Superiore	E	1	—
Id.	Rotondi	E	1	—
Bari delle Puglie	Minervino	E	—	1
Id.	Terlizzi	E	1	—
Catania	Adernò	E	3	—
Id.	Giarre	E	1	—
Id.	Randazzo	E	–	1
Id.	Riposto	E	1	—
Catanzaro	Vallefiorita	E	1	
Messina	Messina	E	6	—
Id.	S. Agata di Militello	E	1	—

Segue *Farcino criptococcico.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Napoli	Aversa	E	1	—
Id.	Afragola	E	2	—
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Napoli	E	6	—
Id.	Poggiomarino	E	—	1
Id.	S. Giuseppe	E	2	—
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	E	5	—
Salerno	Mercato S. Severino	E	2	—
Id.	Nocera Inferiore	E	1	1
Id.	Pontecagnano	E	1	—
Id.	Salerno	E	6	—
Id.	S. Cipriano Piacentino	E	—	1
Id.	Sarno	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
			48	5

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Alessandria	Casale Monferrato	Cn	—	2
Ancona	Ancona	Cn	2	—
Aquila degli Abruzzi	Pescocostanzo	B		1
Arezzo	S. Giovanni Valdarno	Cn	1	—
Id.	S. Sepolcro	B	1	1
Caltanissetta	Mussomeli	Cn	1	—
Chieti	Francavilla	Cn	—	2
Id.	Pagliata	Cn	—	1
Id.	Palena	Cn	—	1
Como	Mariano Comense	Cn	—	1
Grosseto	Grosseto	Cn	1	—
Imperia	S. Remo	Cn	1	—
Id.	Ventimiglia	Cn	1	—
Macerata	Porto Civitanova	Cn	—	2
Matera	Matera	E	—	1
Napoli	Castelcisterna	Cn	—	1
Id.	Gragnano	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	11
Id.	Pozzuoli	Cn	—	1
Id.	S. Anastasia	Cn	—	1
Reggio di Calabria	Cittanova	Cn	4	—
Id.	Grotteria	Cn	2	—
Id.	Palmi	Cn	1	—
Sassari	Benorva	F l	—	1
Id.	Sassari	Cn	—	1
			15	29

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Agrigento	Caltabellotta	O	1	—
Ancona	Fabriano	O	7	—
Aquila degli Abruzzi	Ovindoli	O	1	—
Id.	Villa S. Lucia	O	3	—
Avellino	Bisaccia	O	1	—
Id.	Conza della Campania	O	1	—
Id.	Lacedonia	O	1	—
Id.	Monteverde	O	1	—
Id.	Zungoli	O	1	—
Bari delle Puglie	Gravina	O	2	—
Foggia (*a*)	Accadia	O	1	—

Segue *Rogna.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Foggia (*a*)	Ascoli Satriano	O	2	—
Id.	Faeto	O	1	—
Frosinone	Anagni	O	1	—
Id.	Ceprano	O	1	—
Id.	Fiuggi	O	1	—
Id.	Paliano	O	1	—
Id.	Vallerotonda	O	1	—
Macerata	Castel S. Angelo	O	1	2
Id.	Sefro	O	1	—
Id.	Serravalle	O	6	—
Id.	Visso	O	2	—
Matera	Pisticci	O	2	—
Perugia	Foligno	O	6	—
Potenza	Anzi	O	3	—
Id.	Balvano	O	6	—
Id.	Melfi	O	2	—
Id.	S. Fele	O	1	—
Id.	Saponara di Grumênt.	O	5	—
Id.	Trivigno	O	5	—
Roma	Bracciano	O	1	—
Id.	Monterotondo	O	1	—
Id.	Roma	E	—	1
Id.	Id.	O	1	—
Id.	S. Gregorio	O	1	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Salerno	Buccino	O	5	1
Id.	Romagnano al Monte	O	8	—
Id.	S. Gregorio Magno	O	2	—
Terni	Terni	O	2	—
Viterbo	Bagnoregio	O	2	—
Id.	Bieda	O	1	—
Id.	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Nepi	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
			96	4

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Aquila	O	—	1
Id.	Carsoli	O	3	—
Id.	Castel di Sangro	O	2	—
Id.	Ovindoli	O	1	—
Id.	Roccaraso	O	1	—
Campobasso	Castel S. Vincenzo	Cp O	3	—
Catania	Caltagirone	O	1	—
Frosinone	S. Donato	O	1	—
Rieti	Rivodutri	O	—	1
Id.	Rocca Sinibalda	Cp O	2	—
Roma	Ciciliano	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Sonnino	O	1	—
			17	2

Vaiuolo ovino

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Calascio	O	1	—
Id.	Massa d'Albe	O	1	—
Id.	Ofena	O	1	—
Campobasso	Sessano	O	1	—
Foggia (*a*)	Montesantangelo	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Vaiuolo ovino.*			
Roma	Arcinazzo	O	—	1
Id.	Gallicano	O	1	—
Id.	Palombara	O	1	—
Taranto	Avetrana	O	2	1
Id.	Pulsano	O	5	—
			14	2
	Aborto epizootico			
Belluno	Vodo	B	—	1
Ferrara	Bondeno	B	3	—
Id.	Ferrara	B	3	—
Id.	S. Agostino	B	2	—
Id.	Vigarano Mainarda	B	1	—
Firenze	Borgo S. Lorenzo	B	1	—
Frosinone	Pontecorvo	O	—	1
Gorizia	Gorizia	B	—	1
Modena	Castelfranco	B	1	—
Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Modena	B	1	—
Id.	S. Cesario	B	1	—
Id.	Spilamberto	B	2	—
Piacenza	Fiorenzuola	B	1	—
Pisa	Vicopisano	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Casalgrande	B	1	—
Id.	Guastalla	B	1	—
Id.	Luzzara	B	2	—
Id.	Reggio nell'Emilia	B	2	—
Id.	Rio Saliceto	B	1	—
			24	4
	Tubercolosi bovina.			
Grosseto	Grosseto	B	3	—
Ravenna	Faenza	B	—	2
Id.	Ravenna	B	—	3
			3	5
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	Fermo	B	1	—
Id.	S. Elpidio a Mare	B	1	—
			2	—
	Influenza del cavallo			
Grosseto	Grosseto	E	5	—
Livorno	Piombino	E	1	—
			6	—

4885)

	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Colera dei polli.			
Ascoli Piceno	S. Elpidio a Mare	P	3	—
Modena	S. Cesario	P	1	—
			4	—
	Peste aviaria.			
Novara	Novara	P	—	3

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie (con casi di malattia)	Numero dei Comuni (con casi di malattia)	Numero delle località (con casi di malattia)
Carbonchio ematico	26	55	61
Carbonchio sintomatico	8	10	15
Afta epizootica	64	316	845
Malattie infettive dei suini	28	55	99
Morva	2	2	5
Farcino criptococcico	8	28	53
Rabbia	14	25	44
Rogna	15	44	100
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	6	13	19
Vaiuolo ovino	5	10	16
Aborto epizootico	9	20	28
Tubercolosi bovina	2	3	8
Diarrea dei vitelli	1	2	2
Influenza del cavallo	2	2	6
Colera dei polli	2	2	4
Peste aviaria	1	1	3

B *bovina*. Bf *bufalina*. O *ovina*. Cp *caprina*. S *suina*. E *equina*. P *pollame*. Cn *canina*. Fl *felina*.
(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 197.

Media dei cambi e delle rendite

del 17 settembre 1929 - Anno VII

Francia	74.82	Belgrado	33.66
Svizzera	368.41	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.669	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.665	Norvegia	5.09
Spagna	282.12	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.657	Svezia	5.12
Berlino (Marco oro)	4.552	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.694	Danimarca	5.09
Praga	56.62		
Romania	11.37	Rendita 3.50 %	67.925
Peso Argentino Oro	18.22	Rendita 3.50 % (1902)	62.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	40.825
New York	19.105	Consolidato 5 %	79.15
Dollaro Canadese	18.96	Obbligazioni Venezie 3.50 %	71.90
Oro	368.64		

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio di 1ª categoria del Boscat nelle provincie di Trieste e del Friuli.

Con R. decreto 26 luglio 1929-VII, n. 4387, registrato alla Corte dei conti il 30 agosto successivo, al registro 14, foglio 105, è stato costituito il Consorzio di bonifica di 1ª categoria del Boscat il cui territorio è situato, parte nel comune di Aquileia in provincia del Friuli, parte nel comune di Grado in provincia di Trieste.

A far parte della Deputazione provvisoria del Consorzio sono stati designati i signori: Brusin prof. Giovanni, Comessatti ing. Cesare, Conelli Riccardo, Dean Isidoro, Fior Antonio, Fonzari Giuseppe, Gallerani dott. Giovanni, Prampero conte ing. Carlo, Puntin Antonio, Tommasini cav. Ettore, Tullio conte avv. Francesco, Tuzet Giovanni, Vanni Degli Onesti nob. Gino ed il podestà di Grado.

(5060)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Cessazione di notaio dall'esercizio.

Con R. decreto del 9 agosto 1929-VII, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1929, il notaro sig. Cifelli Michele Diamante, notaro residente nel comune di Castelpetroso, distretto notarile di Campobasso, è stato dispensato, in seguito a sua domanda, dalle funzioni notarili.

(5059)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di professore di violoncello nel Regio conservatorio di musica « Vincenzo Bellini » di Palermo.

E' aperto il concorso per titoli, e, occorrendo, per titoli e per esame, al posto di professore di violoncello nel Regio conservatorio di musica « Vincenzo Bellini » di Palermo, con l'annuo stipendio iniziale di L. 9750 aumentabile, per aumenti periodici, a L. 21,000, più il supplemento di servizio attivo di annue L. 2150, aumentabile anche esso a L. 5200.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito al risultato dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 31 ottobre 1929 e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato non inferiore ad anni 21 nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino ai 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e per le donne che abbiano prestato servizio di infermiera negli ospedali militari mobilitati o in quelli della Croce Rossa dislocati nelle zone di operazione; a norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto, assistente nei Regi istituti di istruzione artistica, o, quali titolari, in istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al concorso, in deroga al limite d'età predetto, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni; detto servizio dovrà essere comprovato da un regolare certificato rilasciato dal capo dell'istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato di sana costituzione fisica;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni, dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento;

g) ricevuta della tassa di L. 50 pagata al Demanio.

I documenti indicati nelle lettere *c)*, *d)*, *e)*, devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso, e quelli indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, dovranno essere debitamente legalizzati.

E' fatta eccezione al limite massimo di età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto la ricevuta della tassa.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco esatto dei documenti e dei titoli presentati al concorso, e dovrà in essa essere indicato l'indirizzo del candidato.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del concorso. Le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente non saranno prese in considerazione; e neppure quelle in cui si faccia riferimento a documenti inviati a Direzione generale diversa da quella delle antichità e belle arti.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati alle seguenti prove:

Eseguire:

a) uno studio del 2° fascicolo della « Tecnologia » op. 38 di F. Grützmacher, estratto a sorte il giorno precedente a quello dell'esame fra i numeri 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;

b) uno dei 12 Capricci op. 25 di Alfredo Piatti (Ed. Simrock), a scelta del candidato;

c) la sesta sonata in *La maggiore* di Boccherini;

d) una delle sei « Suites ou Sonates » di Bach (Ed. Grützmacher-Peters), estratta a sorte fra tre presentate dal candidato il giorno precedente a quello dell'esame;

e) un concerto di autore moderno, scelto dalla Commissione esaminatrice fra tre presentati dal candidato;

interpretare previa breve osservazione, e d'intesa coll'accompagnatore al pianoforte, un pezzo di media difficoltà, scelto ed imposto dalla Commissione esaminatrice;

trasportare, all'improvviso, non oltre un tono sopra o sotto, un frammento per violoncello solo;

eseguire la parte di violoncello di un tempo di quartetto dell'op. 18 o 59 di Beethoven, designato dalla Commissione esaminatrice 24 ore prima dell'esame;

dimostrare di conoscere, anche coll'accennarne a memoria sul l'istrumento i temi iniziali, la letteratura da concerto per violoncello ed i brani più difficili e caratteristici che si incontrano nelle opere più significative da Boccherini in poi;

diteggiare e segnare le arcate di un frammento per violoncello, scelto dalla Commissione esaminatrice;

esporre oralmente i propri criteri d'insegnamento e dimostrare di conoscere la storia degli strumenti ad arco, e la letteratura didattica del violoncello;

insegnare ad un estraneo, o meglio ad un proprio allievo, in presenza della Commissione esaminatrice, un pezzo od uno studio scelto dalla Commissione stessa in relazione al grado di abilità dell'allievo.

Sarà tenuto calcolo al candidato della conoscenza pratica del pianoforte e dell'armonia.

A parità di merito, saranno preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

d) le vedove di guerra;

e) gli insigniti di medaglia al valor militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

g) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

h) i più anziani di età

Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate alle lettere *a*) ad *f*), avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Ai sensi dell'art 22 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, chi riesca vincitore di un concorso a posto di insegnante in istituti di istruzione artistica e non accetti la nomina, è escluso dal partecipare ad altri concorsi della stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia.

Roma, addì 15 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(5047)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli al posto d'insegnante titolare di lingua inglese nel Regio istituto commerciale di Vasto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;

Visto il decreto Ministeriale 18 agosto 1925, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1925, registro n. 6 Ministero economia nazionale, foglio n. 179, con il quale è stato approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Vasto;

Considerato che si verifica la condizione stabilita dall'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di lingua inglese nel Regio istituto commerciale di Vasto.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) domanda in carta bollata da L. 3, alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato generale penale;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° fotografia autenticata;

6° diploma di laurea in lingua inglese, conseguita nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia, o diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua inglese o diploma di laurea in lettere o diploma di magistero;

7° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli, che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati nei numeri 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle scuole Regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica) possono far riferimento nella domanda ai documenti già esibiti, ma devono presentare il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 8 e 9. E' peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto, a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 13.000 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2900 (aumentabili ai sensi della legge 27 giugno 1929, n. 1047) ed all'eventuale aggiunta di famiglia.

Se il vincitore del concorso è già di ruolo nell'Amministrazione dello Stato egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori dei Regi istituti commerciali.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato in due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 agosto 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(5056)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.